

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

P.zza M. Ruzittu n. 1- 07030 Sant'Antonio di Gallura

C.F / P.IVA 91027260909 - Telefono 079/669013

Sito WEB www.comunedisantantoniodigallura.ss.it

PEC protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it

Area Socio-Culturale

Telefono 079/9147567 - 0799147549



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/1998 ART 11. ANNUALITA' 2026

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI

RICHIAMATI :

- l'art. 11, comma 8 della Legge 09 Dicembre 1998, n. 431, con la quale è stato istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025, recante "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 11,"
- la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 2222 prot. uscita n.35034 del 21/07/2026 con la quale venivano approvati il nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.

RENDE NOTO

che è indetto un Bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, sulla base della ripartizione stabilita dalla Regione Sardegna;

SCADENZA: 16 OTTOBRE 2026

Art.1 Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione

deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Art.2 Nucleo familiare

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente/titolare di contratto di locazione, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando o per il periodo relativo al contratto di locazione per il quale si richiede il contributo.

Art.3 Requisiti economici per l'accesso ai Contributi

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari ad € **15.908,10** ($€ 611,85 * 13 * 2$), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- 2) **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € **17131,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art.4 Contributo concedibile

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- 1) **Fascia A:** l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- 2) **Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00;

Art. 5 Determinazione della misura del contributo concedibile.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto

degli oneri accessori;

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione al valore ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un comune dovranno presentare istanza a tutti i comuni interessati. In questo caso la predisposizione del fabbisogno sarà predisposta da ogni comune in considerazione delle mensilità di propria competenza.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Art. 6 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art.7 Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, predispone la graduatoria provvisoria approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area socio-culturale.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto insieme agli importi assegnabili, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Gli interessati potranno presentare per iscritto eventuali ricorsi debitamente motivati entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in assenza di ricorsi entro tale termine, la graduatoria diverrà automaticamente definitiva.

Si precisa che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti nella graduatoria si indicherà esclusivamente il corrispondente numero del protocollo della domanda presentata.

Il Comune provvederà alla trasmissione del fabbisogno alla Regione Sardegna entro la data di scadenza indicata dalla RAS e procederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse, previa verifica che i requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza siano stati mantenuti per tutto periodo a cui l'istanza si riferisce, e previa verifica della regolarità nei pagamenti del canone di locazione. La documentazione prodotta deve consentire al Comune di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda e al periodo per il quale è richiesto il contributo.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della R.A.S. e avverrà dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili.

Per quanto su esposto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati sino al verificarsi di dette condizioni. La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

Se il finanziamento Regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno Comunale, per ragioni di equità e parità di trattamento, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte applicando la riduzione proporzionale dei contributi;

La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolare documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, quali ricevute di pagamento o causali di bonifico complete di tutti i dati che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo.

Art.8 Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata dal titolare del contratto di locazione, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, l'istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti e completa di tutti gli allegati richiesti, come da art. 9 del presente Bando, pena **esclusione** dal beneficio.

La modulistica sarà reperibile in cartaceo presso l'Ufficio Servizi Sociali e/o scaricabile dal sito web istituzionale www.comune.santantoniodigallura.ss.it ;

Le istanze potranno essere presentate **entro e non oltre il 16 ottobre 2026** utilizzando una delle seguenti modalità :

- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune;
- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it avendo cura di indicare nell'oggetto " FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2026"

Le domande presentate fuori termine saranno escluse.

Art 9. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda dovrà essere correlata da:

- copia di un documento d'identità valido e codice fiscale di chi sottoscrive la domanda (per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n. 286/98);
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno oppure copia cedolare secca. Nel caso in cui la scadenza per il versamento dell'imposta di registrazione si verifichi in data posteriore alla scadenza del presente bando, il richiedente si impegna a trasmettere la documentazione contestualmente alla presentazione delle ricevute del pagamento del canone di locazione di cui all'.art 7;

- copia delle ricevute di pagamento del canone per il periodo gennaio/dicembre 2026, ovvero dei mesi interessati dalla locazione per i quali si presenta l'istanza o dichiarazione del proprietario dell'alloggio che attesti la regolarità dei pagamenti. Le ricevute ancora non in possesso del richiedente relative ai mesi successivi alla presentazione dell'istanza dovranno essere integrate appena disponibili e non oltre il mese di Gennaio 2027;
- copia della dichiarazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;

Art.10 Controlli e sanzioni

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art.11 Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali, connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati, potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art.12 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 11, comma 8 della Legge 09 Dicembre 1998, n. 431, dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 e ss.mm.ii, , dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025, e alla determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 2222 prot. uscita n.35034 del 21/07/2026 oltre che alle leggi vigenti ad esse collegate.

Art.13 Pubblicità dell'Avviso

Il presente Bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio Online e nel Sito del Comune di Sant'Antonio di Gallura, www.comune.santantoniodigallura.ss.it.

Art. 14 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'Art 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Viviana Pirina Responsabile dell'area socio-culturale.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel Bando è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali, nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, o telefonicamente ai contatti 079/9147567 – 079/9147549 .

Sant'Antonio di Gallura, 15/09/2026

La Responsabile dell'Area Socio-Culturale
F.to Dr.ssa Viviana Pirina